

# S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento  
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019  
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona  
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

## II DIRETTORE GENERALE

Determina n. 87 del 08-07-2022

Registro generale dei decreti e delle determine n. 87 del 08-07-2022

**Oggetto: Liquidazione spese legali a favore della Sig.ra Airò Giuseppa, liquidate con la sentenza della CTP n° 1698/03/20 - (accertamento comune di Agrigento)**

### Premesso:

- che con atto Rep. n. 17911 del 09/12/2013 i comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrolibero, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, S. Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana, compreso la provincia di Agrigento, hanno costituito la società consortile a responsabilità limitata denominata "SRR ATO n.4 Agrigento Provincia Est" (SRR);
- che lo statuto della suddetta SRR, come modificato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 31/07/2017 prescrive, tra le altre cose, all'art.5 lett. 1), che "Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni, ivi comprese quelle di riscossione del tributo e/o tariffa per i servizi di igiene ambientale e/o connessi/collegati.
- in data 15.12.2017 e in data 28.11.2018 la SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est ha notificato gli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione TARSU/TIA 2011/2012 ai contribuenti accertati;

### Considerato

- che alcuni dei contribuenti accertati, hanno promosso ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale, CTP, avverso il provvedimento notificato;

### Dato atto

- la Commissione Tributaria Provinciale ha emesso la sentenza n 1698/03/20 e che la stessa ha avuto esito sfavorevole alla SRR ATO 4 AG EST;
- che è necessario provvedere alla rifusione delle spese legali liquidate con la sentenza sopra indicata;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società (CdA) n.7 del 07/04/2017 con la quale il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, è stato nominato Direttore Generale della SRR;

**Visti**

- La deliberazione del CdA della SRR n.7 del 07/04/2017 di nomina del direttore generale della SRR;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società, di cui al verbale n°8 del 27/07/2021, con la quale ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q., tra le quali rientrano quelle oggetto della presente determinazione;
- Il d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- la sentenza 1698/03/20 emessa dalla CTP;
- la nota spese inviata dal legale Suo procuratore al ns prot n° 2895/22;

**Dato atto che:**


- l'importo relativo alle spese legali alle quali è stata condannata la Società, scaturenti dalla sentenza in oggetto indicata, ammonta a complessivi € 250,00 comprensivo di oneri e accessori previsti per legge e contributo unificato,

**Per quanto sopra esposto,**

**DETERMINA**

- di procedere alla liquidazione delle spese legali liquidate con la sentenza n° 1698/03/20 emessa dalla CTP in favore della Sig.ra Airò Giuseppa, per l'importo complessivo di € 250,00 comprensivo di oneri previsti per legge e contributo unificato;
- di effettuare il pagamento tramite assegno circolare non trasferibile intestato a **Airò Giuseppa**, indirizzato presso lo studio del suo legale procuratore avv. **Santino Russo**;
- di notificare il presente provvedimento ai responsabili dell'ufficio tributi e dell'ufficio contabilità della Società, per tutti gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016;

**Il Direttore Generale  
Dr. Claudio Guarneri**



## Dettaglio E-mail

**Mittente:** santinorusso@avvocatiagrigento.it

**Destinatari:** srrato4@legalmail.it

**Inviata il:** 27-04-2022 **alle:** 19:28 **Num. Protocollo:** 0002895 **del:** 28-04-2022

**Ricevuta il:** 27-04-2022 **alle:** 19:28

**Scaricata il:** 28-04-2022 **alle:** 7:44

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: PAGAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA CTP DI AGRIGENTO N. 1698/2020 AIRO' GIUSEPPA

---

Come Vi è noto la Commissione Tributaria provinciale di Agrigento con sentenza n. 1698/20, emessa il 21.07.2020 depositata in data 24.11.2020 ha accolto il ricorso presentato dalla sig.ra Giuseppa Airò avverso l'avviso di accertamento n. 20110000004412 Tarsu/Tia 2012.

Alla luce di ciò Vi invito a comunicare le Vostre determinazioni in ordine ad un spontaneo pagamento delle spese legali quantificate in complessive euro 250,00 (da corrispondere mediante assegno intestato alla sig.ra Airò previa spedizione allo studio legale del sottoscritto sito in via Mazzini n. 205, Agrigento) in caso contrario sarò costretto ad intraprendere apposita azione esecutiva per il recupero del suddetto credito.  
Distinti saluti.

avv. Santino Russo



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AGRIGENTO SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |                    |            |
|--------------------------|-----------|--------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CUSIMANO  | SANTO              | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | RICCOBENE | GIUSEPPE SALVATORE | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | RUSSO     | PASQUALE           | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |                    |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1834/2018  
depositato il 20/06/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20120000099316 TARSU/TIA 2012  
contro:  
COMUNE DI FAVARA  
- 92026 FAVARA

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20120000099316 TARSU/TIA 2012  
contro:  
S.R.R. ATO N.4  
PIAZZA ALDO MORO, 1 92100 AGRIGENTO

difeso da:  
CICCONE ALESSANDRA  
VIA N. SAURO N. 6 92025 CASTELTERMINI

proposto dal ricorrente:  
AIRO' GIUSEPPA  
VIA CORDOVA FILIPPO 4 92026 FAVARA AG

difeso da:  
RUSSO SANTINO  
VIA MAZZINI, 205 92100 AGRIGENTO AG

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1834/2018

UDIENZA DEL

21/07/2020 ore 11:00

N° 1698/20

PRONUNCIATA IL:

21-07-2020

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

24 NOV. 2020

Il Segretario

Il Segretario  
A. Cirino

Con atto in data 06.03.2018 Airò Giuseppa, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Giovanni Piscopo, proponeva ricorso, previo reclamo/mediazione, contro il Comune di Agrigento e contro la S.R.R. A.T.O. n.4 con sede in Aragona, avverso l'avviso d'accertamento N°2012000099316 della TIA per l'anno 2012, notificato il 7.2.2018, mediante il quale veniva contestata l'omessa dichiarazione della superficie relativa al fabbricato distinto in catasto nel foglio 136, particella 355 ed accertata la tassa pari ad € 250,76, interessi per € 16,06 e sanzioni pari ad € 219,96.

In data 20.06.2018 la ricorrente si costituiva in giudizio e chiedeva la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, il suo successivo annullamento, con la condanna alle spese.

Col ricorso proposto veniva eccepita la decadenza dal potere di accertamento da parte dell'ente impositore e l'illegittimità della pretesa, per mancata attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti.

In data 20.6.2018 comunicava la revoca del mandato di rappresentanza e difesa dell'Avv. Ettore Giovanni Piscopo e la nomina del nuovo difensore in favore dell'Avv. Santino Russo.

In data 5.10.2018 la S.R.R. ATO n. 4 Agrigento, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Ciccone, depositava controdeduzioni, con le quali insisteva nella tempestività della notifica dell'atto impugnato; insisteva nella legittimità della pretesa, assumendo che la tassa era dovuta da chiunque possedesse immobili nel territorio comunale idonei a produrre rifiuti erano tenuti al pagamento della tassa e che, qualora la distanza dal più vicino centro di raccolta fosse eccedente i 500 metri, era dovuta la parte fissa per intero e la parte variabile nella misura del 50%.

Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

Con ordinanza N°936/2019 veniva rigettata l'istanza di sospensione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine all'eccezione di intervenuta decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento, rileva questo Giudice che, con le disposizioni di cui alla legge 27.12.2006, N°296, a partire dall'1.1.2007 gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio relativi alla TARSU devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

L'avviso d'accertamento impugnato è stato emesso per omessa dichiarazione della TARSU per l'anno d'imposta 2011.

L'art. 70 del D. Lgs. n. 507/1993, impone ai soggetti passivi di presentare, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, una denuncia nella quale devono essere indicati tutti i locali e le aree tassabili che sono ubicati nel territorio del comune.

Al fine di poter decidere sull'eventuale decadenza dal potere di accertamento da parte del Comune di Favara, occorre stabilire entro quale termine il contribuente doveva presentare la dichiarazione omessa.

Dagli avvisi di accertamento impugnati emerge che la pretesa è relativa al periodo decorrente dall'01.1.2012 al 31.12.2012; ragione per cui già alla data dell'1.1.2011 era iniziata l'occupazione o la detenzione dell'immobile; pertanto, ai sensi del citato art.70, la dichiarazione doveva essere presentata entro il successivo 20 gennaio, ossia 20.01.2012. Ragione per cui l'avviso d'accertamento dovevano essere notificato entro il 31.12.2017.

L'onere probatorio si pone in funzione del vantaggio che ciascuna parte ricava, alla stregua del diritto sostanziale, dalla dimostrazione dei fatti dedotti in giudizio, con la conseguenza che, affermandosi l'Ente impositore, dal punto di vista sostanziale, creditore del tributo domandato, compete ad esso l'onere della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre grava sul destinatario dell'imposizione, che eccepisca l'inefficacia di quei fatti (in quanto provati dalla controparte) o la modificazione o l'estinzione del diritto, l'onere di provare i diversi fatti sui quali l'eccezione si fonda.

Non c'è contestazione sul fatto che la ricorrente ha ricevuto l'atto impugnato in data 7.2.2018.

45-3-3

Di contro, l'ente impositore non ha prodotto prova alcuna dell'avvenuta consegna dell'atto da notificare all'ufficiale notificatore entro il 31.12.2017 e quindi, della tempestiva notifica del ricorso.

Conseguentemente, va dichiarata la nullità dell'avviso d'accertamento impugnato, condannando in solido il Comune di Agrigento e la S.R.R. A.T.O. N.4 di Agrigento al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in € 250,00, comprensivi di spese, onorari, CPA, IVA e contributo unificato.


PER QUESTI MOTIVI

La Commissione accoglie il ricorso, dichiara la nullità dell'atto impugnato e condanna il Comune di Agrigento e la S.R.R. A.T.O. N.4 di Agrigento al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 250,00, comprensivi di spese, onorari, CPA, IVA e contributo unificato.

Caltanissetta li, 21.07.2020

L'ESTENSORE

(Giuseppe Riccobene)



IL PRESIDENTE  
(Santo Cusimano)

